

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI
DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)**

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata "Università", con sede legale in Roma (RM), via Ostiense, 159, P.IVA 04400441004, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Mario Panizza, nato a Avezzano il 12 settembre 1950, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

E

l'Istituto Comprensivo Evan Gorga, di seguito denominato "Scuola", con sede in Broccostella (Fr), Cap 03030, Via Della Vandra 627, c.f. 91011030607, rappresentato dal suo Dirigente, prof./prof.ssa Angelina Tramontozzi, nato/a a ALVITO (FR), il 23 MARZO 1955, in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSO CHE

il DM 249 del 10 settembre 2010, che definisce la disciplina, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevede che


- 1) il "Tirocinio formativo attivo" (TFA) includa "un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore pari a 19 crediti formativi svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor" (art. 10, comma 3, lettera b);
- 2) "il consiglio di corso di tirocinio [...] stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari" (art. 10, comma 5);
- 3) "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università [...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche [...] a tal fine accreditate" (art. 12, comma 1);
- 4) nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività (art. 15, comma 13);
- 5) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le strutture universitarie di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di [...] tutor dei tirocinanti (art. 11, comma 1);
- 6) "i tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole [...], tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda" (art. 11, comma 3);
- 7) il tutor dei tirocinanti cura la compilazione di un registro di frequenza del tirocinante appositamente predisposto; al termine del tirocinio fornisce indicazioni relative all'attività svolta dal tirocinante;
- 8) l'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno l'80% del tirocinio svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (art. 10, comma 7);
- 9) "l'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività" (art. 10, comma 6) e che l'esame di abilitazione all'insegnamento consiste anche "nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio" (art. 10, comma 8);

CONSIDERATO

l'Allegato A del D.M. 487 del 20 giugno 2011 che definisce le modalità di svolgimento del TFA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1



L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio. I rapporti con la Scuola saranno curati in particolare dal CAFIS, Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli

Articolo 2

La Scuola è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Il Dirigente Scolastico definisce l'elenco dei tutor dei tirocinanti, designati a norma dell'art. 11 comma 3 del DM 249/2010, e lo inoltra al Consiglio di corso di tirocinio.

Articolo 3

"Il progetto di tirocinio, a carico delle istituzioni scolastiche, ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del *tutor* o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattica a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del *tutor*), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).", D.M. 487 del 20 giugno 2014.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

L'Università si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo di € 250,00 per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il progetto concordato. Tale importo potrà essere erogato in seguito alla ricezione di una nota di addebito in formato elettronico tramite posta certificata all'indirizzo cafis.tirocinio@ateneo.uniroma3.it secondo la legge 244/2007 modificata dal D. Lgs 201/2011; fac simile in Allegato 1. Affinché si possa procedere con la liquidazione è necessario che nella nota di addebito sia indicato il codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Unicaper assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136; si precisa inoltre che il suddetto importo verrà decurtato di € 2,00 per la marca da bollo.

Articolo 6

Nel caso in cui il tirocinante sia iscritto ad un accorpamento e sia, quindi, tenuto a svolgere le attività di tirocinio su due gradi di scuola (secondaria di I grado e secondaria di II grado), l'Università si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo di € 125,00 per ogni tirocinante accolto, il quale dovrà svolgere le attività previste dal DM 249/2010, art. 10, comma 3, lettera b al 50 % nelle due scuole prescelte. La procedura per l'erogazione dell'importo dovuto resta la stessa descritta nell'art. 5.

Articolo 7

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università. In caso di infortunio, il tirocinante dovrà far pervenire all'Ateneo, entro 5 giorni dalla data dell'infortunio, l'Allegato 2 (che è parte integrante della presente convenzione e che costituisce esso stesso denuncia), completo in tutte le sue parti e corredato dalle relative certificazioni e da eventuale ulteriore documentazione.

Articolo 8

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata, di anno in anno, salvo espresso recesso di una delle due parti, che pervenga all'altra parte entro il mese di settembre di ciascun anno.

Roma,

Il Rettore
dell'Università degli Studi Roma Tre
prof. Mario Panizza



Il Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Evan Gorga
Prof./Prof.ssa Angelina Tramontozzi

fts digitalmente

Tramontozzi